

**Concorsi**

CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI

**Avviso pubblico tutori legali per minori stranieri non accompagnati (MSNA) - Determinazione dirigenziale n. 36/2018.****Il Garante dei diritti dei minori della Regione Puglia:**

- vista la Legge 7 aprile 2017 n. 47 recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati” e in particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori volontari) che prevede tra l’altro l’istituzione di elenchi di tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori quando la tutela riguarda fratelli o sorelle;
- visto l’art. 30, comma 2, lett. j) della legge L.R. 19/2006, e il regolamento regionale n.23/2008, art. 2, lett. l che attribuiscono al Garante dei diritti del Minore della Regione Puglia il compito di selezionare e formare persone disponibili ad assumere il ruolo di Tutori legali volontari di Minori;
- preso atto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 08 settembre 2017 tra il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari e il Garante dei diritti del minore della Regione Puglia per lo svolgimento di attività di selezione, formazione e iscrizione negli elenchi dei tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato;
- dato atto che in base alle indicazioni delle Linee guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari (ex art. 11 della Legge 7 aprile 2017, n. 47) approvate dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza nazionale per “minore straniero non accompagnato” si intende lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale così come previsto dall’art. 2, comma 1 lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 d’attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- considerato che il tutore volontario, ispirandosi al principio dell’interesse superiore del minore – così come sancito dalla Convenzione dell’ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 e della Convenzione Europea sui diritti dei fanciulli resa esecutiva con legge 20 marzo 2013, n. 77 – nell’esercizio della sua funzione di tutela legale, è espressione di genitorialità sociale e di cittadinanza attiva, poiché non solo assolve alla rappresentanza giuridica della persona di minore età, ma interessato altresì alla relazione con il minore e ad interpretare i suoi bisogni e i suoi problemi;
- rilevato che è compito della Garante dei diritti del minore della Regione Puglia promuovere la conoscenza dell’istituto giuridico della tutela e reperire la disponibilità da parte di persone italiane o straniere, purché in regola con la normativa che disciplina il soggiorno sul territorio nazionale, a svolgere la funzione di tutore, provvedendo a curare la formazione dei cittadini che sono stati individuati e ritenuti idonei a seguito della selezione;

**DISPONE**

L’apertura dell’Avviso pubblico per la selezione e la formazione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori legali di minori stranieri non accompagnati (MSNA) a titolo volontario e gratuito, da inserire negli elenchi presso i Tribunali per i minorenni della Puglia.

Dott. Ludovico Abbaticchio

**Avviso pubblico per la selezione e la formazione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (MSNA), a titolo gratuito, da inserire nell'elenco presso i Tribunali per i Minorenni della Puglia (art. 11 Legge 7 aprile 2017, n. 47)**

#### **Articolo 1 – Requisiti per la presentazione della domanda**

1. I requisiti tengono conto delle funzioni cui è preposto il tutore volontario, persona motivata e sensibile al superiore interesse del minore, il quale:
  - instaura un rapporto affettivo e di sostegno educativo, svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
  - persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione;
  - promuove il benessere psico-fisico della persona di minore età;
  - vigila e si coordina con i percorsi di educazione ed integrazione anche già intrapresi, verificandone l'attuazione, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore;
  - vigila e partecipa nell'attuazione dei piani individuali adottati dai servizi e delle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del minore verificandone l'attuazione; - amministra l'eventuale patrimonio della persona di minore età.
  
2. A pena di inammissibilità della domanda il candidato deve dichiarare di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
  - cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (in tal caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana - D.p.c.m. 174/94). Possono altresì presentare domanda anche cittadini apolidi e di stati non appartenenti all'Unione Europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale, nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all'attività di eventuale tutore volontario;
  - residenza anagrafica in Italia;
  - compimento del venticinquesimo anno di età;
  - godimento dei diritti civili e politici;
  - non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; in particolare ai sensi degli artt. 600bis, 600ter, 600quater, 600quater.1, 600quinquies e 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies, 609octies. L'Ufficio del Garante dei diritti del Minore della Regione Puglia si riserva di richiedere, alla competente pubblica amministrazione, il certificato del casellario giudiziale.
  - assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c. (Incapacità all'ufficio tutelare). Il candidato, in particolare:
    - deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
    - non deve essere oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
    - non deve essere stato rimosso da altra tutela;
    - non deve essere iscritto nel registro dei falliti;
    - deve avere una ineccepibile condotta, ossia idonea sotto il profilo morale;
    - deve avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
    - non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interesse con il minore.
  
3. Il candidato può altresì dichiarare di essere in possesso di uno specifico titolo di studio (es. diploma di scuola superiore secondaria o laurea), nonché di particolari qualità personali e/o professionali utili allo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche (es. corsi di studio, master), di conoscere le lingue straniere e/o di avere esperienze concrete di assistenza e di accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali, ovvero agenzie educative (scuole e centri di aggregazione

giovanile), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche), ove già sia stata svolta formazione e diffusa la conoscenza delle questioni giuridiche e umane riguardanti la cura degli stranieri di minore età.

4. Alla dichiarazione, datata e firmata, va allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di mancanza del documento di identità, l'Ufficio del Garante regionale dei diritti del Minore non riterrà validamente presentata la domanda.
5. Oltre ai requisiti sopra menzionati ed oggetto di autocertificazione di cui al comma 2, il tutore, per essere nominato dal Presidente del Tribunale per i Minorenni, non deve essere in una situazione di conflitto di interesse con il minore indicato dal giudice e deve risiedere o avere il domicilio in un comune compreso nel circondario del Tribunale per i minorenni, competente alla nomina. Inoltre in applicazione del principio di prossimità territoriale, il tutore che conferma la disponibilità ad essere iscritto nell'elenco indicherà il raggio territoriale entro il quale si rende disponibile ad esercitare la tutela.
6. La funzione del tutore volontario è gratuita e volontaria e non dà diritto ad alcun compenso.

#### **Articolo 2 – Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva è fissata per via telematica.
2. In ragione della peculiarità della procedura e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è fissato il termine di **40 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Burp per l'inoltro delle domande di partecipazione.
3. Per compilare online la domanda di ammissione alla procedura selettiva è necessario accedere, **previa registrazione**, alla piattaforma web <http://dbmsna.consiglio.puglia.it/>. La registrazione è sottoposta a verifica preventiva e autorizzativa da parte dell'Amministratore di sistema.  
Per compilare e inviare la domanda telematicamente è necessario seguire la seguente procedura:

a. **Per gli utenti non ancora registrati:**

- collegarsi al portale web <http://dbmsna.consiglio.puglia.it/> e cliccare su **“Registrati Ora”** presente sulla pagina di login. Inserire tutti i dati per la registrazione fornendo un indirizzo di posta valido, selezionare come tipologia utente **“Aspirante Tutore”** e cliccare su **“Invia Richiesta”**.

L'amministratore di sistema vaglierà tutte le richieste di registrazione al portale e autorizzerà l'accesso alla piattaforma comunicandolo all'indirizzo mail specificato nella richiesta di registrazione al portale.

b. **Per gli utenti già registrati:**

- accedere al portale <http://dbmsna.consiglio.puglia.it/> inserendo le proprie credenziali **nome utente e password** e cliccare su **“Nuovi Bandi Disponibili”**;
- scegliere tra i bandi disponibili quello relativo al presente avviso e cliccare su **“Seleziona”**;
- compilare tutte le informazioni richieste;
- allegare il Curriculum Vitae in formato **Adobe PDF + EUROPASS XML (formato obbligatorio)** cliccando sul pulsante **“Allega CV”**. Nella finestra di dialogo per allegare il CV è presente anche il link al portale EUROPASS (*per compilare il tuo cv cliccare [Qui](#)*) dove può essere compilato e salvato il CV nel formato richiesto;
- allegare, quindi, tutta la documentazione richiesta come specificato nell'Allegato 1 del presente avviso e successivamente cliccare su **“Scarica Domanda”**. Il sistema consente di scaricare sia la domanda, sia il CV compilato in formato Adobe PDF + EUROPASS XML;

- stampare e firmare la domanda e, ove necessario, il CV scaricato;
- utilizzare la sezione “**Allegati**” cliccare su “**Nuovo**” e compilare i campi “**Nome**” e “**Tipologia**” per allegare, uno alla volta con il pulsante “**Sfoglia**”, la copia del documento di identità, la domanda e il cv firmati e tutti i documenti che si ritiene includere;
- cliccare sul pulsante “**Invia Domanda**” per inoltrare definitivamente la domanda di selezione.

Successivamente all’invio, andato a buon fine, si riceverà via mail il messaggio contenente anche il numero con cui è stata presa in carico la domanda.

4. Le richieste di registrazione che riguardano i nuovi utenti dovranno pervenire entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di scadenza dell’avviso. Ciò al fine di consentire all’Amministratore di sistema di provvedere tempestivamente alla validazione delle registrazioni nel rispetto dei termini del presente avviso.
5. Per eventuali e ulteriori informazioni relative al presente Avviso aperto ad evidenza pubblica è possibile contattare, tramite e-mail, l’Ufficio della Garante regionale dei diritti del minore, dal lunedì al venerdì al seguente indirizzo di posta elettronica: [sezione.garanti@consiglio.puglia.it](mailto:sezione.garanti@consiglio.puglia.it); in alternativa, tramite telefono, gli uffici della Sezione Garanti regionali ai seguenti recapiti telefonici: 0805402047- 2230 – 2030 – 2434 – 5767 – 5768.

### **Articolo 3 - Procedura di selezione**

1. Il ruolo di tutore volontario dei MSNA necessita di adeguata formazione e la selezione dei candidati a svolgere la funzione di tutore si articolerà in tre fasi:
  - I. preselezione: i candidati saranno selezionati sulla base della domanda presentata;
  - II. formazione: i candidati che soddisfino i requisiti previsti dall’ avviso saranno ammessi alla procedura di formazione obbligatoria;
  - III. iscrizione nell’elenco dei tutori volontari: i candidati che abbiano positivamente portato a termine l’intera procedura di formazione, con un minimo di presenza identificabile nell’80% delle ore di lezione e dopo avere prestato il proprio consenso, saranno iscritti nell’elenco dei tutori volontari istituito presso la sede del Tribunale per i Minorenni limitrofa alla residenza anagrafica di ciascun tutore.
2. In particolare, la procedura selettiva prevede le seguenti fasi di svolgimento:
  - a) istruttoria delle candidature in ordine cronologico rispetto al loro arrivo da parte dell’Ufficio della Garante; per ciascuna domanda verrà istruito un fascicolo individuale e sarà verificata la completezza della domanda e il possesso dei requisiti richiesti;
  - b) la preselezione sarà effettuata tenendo conto della sussistenza dei requisiti, degli allegati prodotti ed eventualmente anche di un colloquio diretto; c) notifica degli esiti sul portale web: <http://www.dbmsna.consiglio.puglia.it> e pubblicazione dei nominativi sul sito istituzionale del Garante regionale dei diritti del minore.
3. Qualora la domanda risulti incompleta, l’Ufficio del Garante ne darà comunicazione all’interessato, il quale potrà provvedere a regolarizzarla entro 15 giorni.
4. Non sarà ammesso alla formazione il candidato che non abbia soddisfatto i requisiti elencati all’art. 1, comma 2 o in caso di ritardo nella presentazione di documenti richiesti ad integrazione della domanda o che non risulti idoneo all’esito dell’eventuale colloquio.

5. Possono accedere ai corsi di formazione per tutori volontari solo i cittadini selezionati attraverso la procedura di cui al precedente comma 2.

#### **Articolo 4 – Formazione**

1. Al fine di garantire che il tutore volontario sia adeguatamente formato e abbia gli strumenti culturali e conoscitivi adeguati, occorre fornire una formazione mirata e multidisciplinare. L'obiettivo non è quello di creare un professionista della tutela legale, ma una persona qualificata che abbia le conoscenze per adempiere ai suoi doveri con responsabilità, efficienza ed appropriatezza relazionale.
2. L'inserimento nell'elenco dei tutori volontari istituito presso ciascun distretto dei Tribunali per i Minorenni della Regione Puglia avviene previa idonea formazione, che sarà articolata ed organizzata in collaborazione con i soggetti gestori dei Servizi sociali territoriali e con i Centri servizi per il volontariato.
3. Il candidato che abbia superato la fase di selezione viene ammesso alla formazione. All'esito della formazione viene iscritto, dopo aver confermato la propria disponibilità e la preferenza territoriale, nell'elenco dei tutori volontari istituito presso i Tribunali per i Minorenni della Regione Puglia.
4. Solo i candidati che avranno completato la formazione verranno iscritti nell'elenco dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati istituito presso i Tribunali per i Minorenni della Regione Puglia. Per verificare l'acquisizione da parte dei candidati delle competenze di base ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari verrà svolta una valutazione al termine del corso; solo all'esito della valutazione positiva del percorso formativo potrà ritenersi perfezionata l'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari.
5. Il Garante regionale dei diritti del minore, sentito il competente Presidente del Tribunale per i Minorenni, potrà, a seguito di verifica dei requisiti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, validare la formazione degli aspiranti tutori volontari anche se effettuata in una regione o provincia autonoma diversa da quella della residenza anagrafica in cui si chiede l'iscrizione.
6. Il Garante regionale dei diritti del Minore comunica, attraverso la piattaforma telematica, i nominativi dei candidati selezionati e formati ai Presidenti del Tribunale per i Minorenni della Regione Puglia, provvedendo al monitoraggio e all'aggiornamento periodico dei dati.
7. La formazione dei tutori volontari afferisce a percorsi di formazione e di supervisione permanente. Dopo la formazione di base verranno periodicamente predisposti altri incontri formativi e/o di approfondimento tematico, per garantire un aggiornamento continuo e un confronto esperienziale utile per affrontare situazioni sempre più complesse, nonché un idoneo accompagnamento.

#### **Articolo 5 – Inserimento dei tutori volontari già nominati negli elenchi esistenti**

1. I tutori volontari per minori d'età già presenti negli elenchi tenuti dall'Autorità Giudiziaria competente, sono inseriti automaticamente all'interno dell'elenco dei tutori volontari presso il Tribunale per i Minorenni, conformandosi e raccordandosi con il Garante dei diritti del minore della Regione Puglia sulle modalità per la loro formazione permanente.

#### **Articolo 6 – Pubblicità**

1. Del presente Avviso sarà data diffusione e pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sulle pagine web del Consiglio regionale e sul sito istituzionale del Garante dei diritti del minore della Regione Puglia. La diffusione dell'informazione avverrà altresì su base territoriale mediante raccordo con gli

organi di stampa, con il Tribunale per i Minorenni, con gli Enti locali e Assessorati competenti, con gli Ordini professionali e con ogni altro mezzo idoneo a consentirne una diffusa conoscenza.

**Articolo 7 – Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 ex art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le successive attività mirate ad assumere la tutela gratuita e volontaria di un minore straniero non accompagnato.

IL Garante  
Dott. Ludovico Abbaticchio

